

Ciò posto, poiché ai sensi dell'art. 89 del Dlgs 267/2000 l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è coperto da riserva di tipo regolamentare, si deve ritenere che l'eventuale attribuzione di specifiche funzioni gestionali o di titolarità degli uffici o dei servizi al segretario sia necessariamente da prevedere attraverso una specifica disposizione regolamentare, previa un'attenta verifica dell'assenza all'interno dell'ente di adeguate figure professionali; mentre il conferimento delle funzioni, riservato al Sindaco o al presidente della Provincia, non può che essere temporaneo e limitato all'espletamento di una prestazione nell'ambito di una funzione (ad esempio la presidenza di una gara per temporanea assenza del dirigente). Si rammenta, infine, che le stesse disposizioni contrattuali, contenute nell'art. 1 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 22.12.2003, stabiliscono che, relativamente agli incarichi per attività di carattere gestionale, occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea e dopo aver accertato l'inesistenza delle necessarie professionalità all'interno dell'Ente. Si deve tenere conto, infatti, che, per l'esercizio delle funzioni aggiuntive affidate al segretario, è prevista una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento."

Da ultimo, la scelta del legislatore di individuare il Segretario comunale quale cardine del sistema dei controlli interni e del complesso e ambizioso meccanismo previsto dalla legge 190/2012 in materia di contrasto alla corruzione all'interno degli enti locali, rende incompatibile la scelta di affidare ad esso funzioni gestionali. È infatti evidente che il Segretario comunale che svolga nell'ente il ruolo di primo attore nel sistema dei controlli non può essere coinvolto nell'attività di gestione, pena il venir meno delle condizioni di terzietà ed imparzialità che una seria e completa attività di controllo impongono.

Si eccepisce l'illegittimità del procedimento per l'indeterminatezza dell'infrazione contestata, e per la correlata mancanza di motivazione dell'applicazione dei termini doppi rispetto a quelli stabiliti dal comma 2 dell'art.55-bis del D. Lgs. 165/2001.

Con la sentenza n. 6593 del 27/10/2009, il Consiglio di Stato, Sezione IV, confermando pienamente l'orientamento dei giudici di prime cure, ha ribadito alcuni principi generalmente applicabili alla materia disciplinare: la contestazione deve essere redatta con criteri di chiarezza e completezza espositiva in ordine al potere sanzionatorio che si intende adottare, ai comportamenti censurati e alla fonte che individua tali comportamenti come illeciti, al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato e il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Allo stesso modo, anche l'assoluta indeterminatezza dell'infrazione commessa come indicata nel provvedimento disciplinare, corredata solamente da un generico riferimento ad una molteplicità di norme violate, non consente di ricondurre il comportamento del dipendente ad una fattispecie normativa specifica, fonte di responsabilità disciplinare in capo a quest'ultimo, con conseguente illegittimità del provvedimento stesso.

Un corretto ed imparziale esercizio del potere disciplinare richiede, pertanto, che il dipendente pubblico sia messo in condizione di conoscere in modo chiaro, puntuale ed esaustivo i comportamenti da lui commessi che si ritengono violativi di una determinata fattispecie normativa.

E ciò non solo in omaggio al diritto di difesa del dipendente garantito dal principio contraddittorio in sede procedimentale e della tempestività dell'azione disciplinare, bensì anche perché l'azione amministrativa che si concreta nell'esercizio del potere disciplinare sia rispettosa dei principi di buon andamento e imparzialità, ai sensi dell'art. 97 Cost.

In ogni caso, senza recesso alcuno dalle eccezioni già espresse e da quelle che di seguito saranno rese note, si dichiara preliminarmente l'assoluta estraneità ai fatti contestati in sede penale, ed anche a quelli che, presumibilmente, in mancanza di esplicitazione delle infrazioni comportamentali rilevate, si ritengono contestate in sede disciplinare.